

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo detiene n. 9288 azioni pari a €928'800,00 (corrispondente al 38,70 %) del capitale sociale della ACSR S.p.a., con sede in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo n. 63/a, costituita con atto rogito notaio Ivo Grosso, n. 74943 di repertorio e n. 13503 di raccolta in data 29/12/2003, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale, per trasformazione e scissione della preesistente Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti e conferimento del ramo d'azienda afferente la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- l'ACSR S.p.a. si configura come società a partecipazione totalitaria pubblica – i soci sono i 54 comuni del bacino regionale di gestione dei rifiuti n. 10 - proprietaria degli impianti ai sensi dell'art. 113, comma 13, D. Lgs. 267/2000 e contemporaneamente società titolare di affidamento diretto della gestione degli stessi impianti;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, 133, *Servizi pubblici locali di rilevanza economica*, come modificato dall'art.15 del d.l. 25 settembre 2009, n.135, convertito dalla l. 20 novembre 2009, n.166, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
 - a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità,
 - b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento;
- ai sensi del terzo comma di tale disposizione, “in deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:
 - a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

- dal momento della trasformazione ad oggi si sono rese più evidenti le caratteristiche che debbono sussistere per definire l'affidamento di un servizio pubblico locale come affidamento cosiddetto “in house”, che si sostanziano nella possibilità che gli enti locali soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che la società realizzi la parte più importante della propria attività a favore dei soci stessi;
- nel caso di cui trattasi le caratteristiche di cui sopra sono obiettivamente riscontrabili in tutta l'attività sociale, tuttavia si ritiene necessario approvare un atto ricognitivo che individui in modo analitico e puntuale i contenuti delle prestazioni che la Società ha reso e rende ai singoli soci nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

Rilevato che la sussistenza dei requisiti per l'affidamento *in house* consente di proseguire l'attività della società sino al 31/12/2011, invece della sua cessazione al 31/12/2010, cessazione che comporterebbe l'interruzione di un servizio di pubblica utilità, non essendo al momento stata predisposta gara per l'affidamento del servizio da parte dell'autorità competente;

Rilevato inoltre che l'ACSR, società a capitale interamente pubblico, è qualificabile come società *in house*, ma non ha stipulato con i Comuni soci il contratto di servizio di cui al D. Lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13 gennaio 2010, n. 2, la quale ammette la facoltà, per i Comuni nei quali l'affidatario del servizio di gestione integrale dei rifiuti non rispetta i requisiti richiesti affinché possa ritenersi ammissibile la modalità di affidamento *in house providing* di adeguarsi ai requisiti richiesti;

Visto l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008) e come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 135/2009 (convertito con la L. n. 166/2009);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2010;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l'8 dicembre 2004;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore, Prof. Alberto Valmaggia, a sottoscrivere tale contratto di servizio nei termini di cui alla presente deliberazione e relativo allegato, con facoltà di apportare minime modifiche di natura formale;
3. di dare atto che la durata del rapporto contrattuale viene stabilita sino al 31/12/2050, cioè per tutta la durata della società;
4. di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è il Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero Luca.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI _____

ACSR S.P.A.

CONTRATTO DI SERVIZIO

INDICE

- ART. 1** Premesse
 - ART. 2** Oggetto
 - ART. 3** Durata
 - ART. 4** Descrizione dei servizi in privativa
 - ART. 5** Carattere del servizio
 - ART. 6** Svolgimento dei servizi
 - ART. 7** Attrezzature e personale per lo svolgimento dei servizi
 - ART. 8** Manutenzioni degli impianti e delle attrezzature
 - ART. 9** Svolgimento dei servizi tramite appalto
 - ART. 10** Responsabilità civile verso terzi
 - ART. 11** Cooperazione
 - ART. 12** Vigilanza
 - ART.13** Corrispettivi e pagamenti
 - ART. 14** Verifiche e controlli
 - ART. 15** Risoluzione del contratto
 - ART. 16** Registrazione
 - ART. 17** Domicilio
 - ART. 18** Foro
-

CONTRATTO DI SERVIZIO

Alle ore del giorno del mese dell'anno, presso

TRA

il Comune di (Provincia di), con sede in I-..... (.....), via, n., c.f. n., p.i. n., nel seguito sinteticamente definito anche l'«ente locale», a firma del suo legale rappresentante *pro-tempore*, sig.....nato ail, giusta deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____

E

la ACSR S.p.a., iscritta all'Ufficio del registro imprese al n. 80012270049 per il tramite della C.C.I.A.A. di Cuneo, R.E.A. di Cuneo n. 176243, ente strumentale dotato di personalità giuridica *ex* 2331 C.C., con sede legale in I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), via Ambovo, n. 63/a, p.i. n. 02964090043, a firma del sig. _____, nel suo ruolo di legale rappresentante *pro-tempore* dell'azienda, nato a il, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'azienda, e nel seguito sinteticamente definita anche «*il soggetto gestore*»,

PREMESSO

1. che nell'anno 1977 è stato costituito il Consorzio "Cuneese" Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Speciali Assimilabili agli Urbani e fanghi derivanti dal trattamento delle acque da insediamenti civili in impianti di depurazione, è stato costituito sull'Area Regionale n. 26 del "Cuneese" ai sensi della Legge Regionale n. 46 del 4\06\1975 ed in attuazione del Piano Orientativo sullo smaltimento dei rifiuti approvato con delibera della G.R. n. 54 dell'11\12\1975.
2. che il 23 febbraio 1995 il Consorzio si è trasformato in Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti - A.C.S.R., recependo le disposizioni di cui agli artt. 25 e 60 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. che con atto di trasformazione mediante scissione del 29.12.03, rogito notaio Ivo Grosso, n. 74943 di repertorio e n. 13503 di raccolta, iscritto al Registro delle Imprese di Cuneo in data 31.12.03, è stata costituita, come società beneficiaria, la società "ACSR - S.p.A." con sede in Borgo San Dalmazzo, Loc. San Nicolao, Via Ambovo 63/A.
4. che con la scissione all'ACSR, in quanto società beneficiaria, sono state conferite "*tutte le attività e le passività afferenti l'azienda di proprietà del trasformando consorzio, avente ad oggetto la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, con la connessa proprietà degli impianti medesimi; nonché le partecipazioni in società che svolgono una fase dell'attività di ricupero.*", nonché trasferiti "*tutti i rapporti, contratti, impegni, obblighi, ecc... afferenti la gestione dell'azienda stessa, con esclusione di quei rapporti che ineriscono le competenze che rimarranno nella sfera operativa del consorzio di bacino*"
5. che l'ente locale ha organizzato e trasferito i servizi pubblici locali di cui trattasi al soggetto gestore come da precedenti delibere del consiglio dell'ente locale;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune e ACSR per l'erogazione dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. Sono esclusi dalla disciplina del presente contratto i rifiuti non classificati come urbani o assimilati.
2. I servizi pubblici di gestione dei rifiuti solidi urbani soggetti a privativa sono elencati nel successivo articolo 4. ACSR effettuerà, inoltre, le attività educative e formative in materia ambientale in privativa secondo quanto stabilito nel successivo articolo 10.
3. Nel corso della durata del contratto le parti si riservano di negoziare l'erogazione di ulteriori servizi in privativa o l'incremento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi indicati al comma 2, tramite l'eventuale stipula di appendici al presente contratto.

ART. 3

Durata

1. Il presente contratto ha validità dalla data di approvazione dell'Assemblea di ACSR sino a tutta la durata della società. Le parti si riservano di modificare o integrare singole clausole del presente contratto, qualora se ne manifesti la necessità.
2. Alla scadenza del contratto, ACSR S.p.a. è tenuta a proseguire nella gestione dei servizi sino alla stipula di un nuovo contratto o al subentro di un nuovo soggetto gestore indicato dal Comune. Le condizioni tecniche ed economiche dello svolgimento dei servizi nella fase successiva alla scadenza del contratto sono le stesse dell'esercizio precedente.

ART. 4

Descrizione dei servizi in privativa

1. Al soggetto gestore sono affidati i seguenti servizi come da Titolo I, art. 4 del vigente statuto sociale e più esattamente : «1] La società ha per oggetto la gestione dei rifiuti in generale e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche, in tutte le possibili forme, senza alcuna limitazione. 2] Essa potrà pertanto svolgere tutte quelle attività economiche che, nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, sono connesse alla gestione dei rifiuti. 3] La società può espletare ogni attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, ivi compresa l'assunzione di partecipazione ed inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

ART. 5

Carattere del servizio

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni ex L. 146/1990 e s.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'ente locale potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex art. 1218 e ss C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 6

Svolgimento dei servizi

1. Il Comune riconosce ad ACSR piena autonomia imprenditoriale nel predisporre i sistemi operativi e l'organizzazione ritenuti più idonei alla efficace, efficiente ed economica erogazione dei servizi, fermo restando il perseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti e concordati tramite il presente contratto.
2. ACSR si obbliga a gestire i servizi con le modalità stabilite dal presente contratto, perseguendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio pubblico affidato e rimuovendo, per quanto nelle sue possibilità, tutte le cause che determinano carenze o inadempienze nello svolgimento dei servizi.
3. ACSR si obbliga, altresì, a segnalare tempestivamente al Comune tutte le circostanze e fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in modo che il Comune stesso, per quanto di propria competenza, possa sollecitamente rimuovere le cause di tali pregiudizi.
4. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, ACSR si attiene alle disposizioni della normativa vigente.
5. Il Comune ove ritenuto necessario sottopone ad ACSR per le necessarie valutazioni tecniche ed economiche preventive eventuali proposte di modificazioni od integrazioni al Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Le modificazioni, od integrazioni eventualmente apportate al Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, sono prontamente comunicate dal Comune ad ACSR per gli obblighi di sua competenza.
7. Le variazioni dello svolgimento dei servizi introdotte dall'entrata in vigore di modificazioni o integrazioni del Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani comportano le conseguenti variazioni del presente contratto.
8. ACSR non può per nessun motivo interrompere e/o sospendere anche parzialmente la gestione del servizio pubblico se non per motivi di salvaguardia del diritto di sciopero, come previsto dalla vigente normativa, e in conseguenza di eventi di forza maggiore.

ART. 7

Attrezzature e personale per lo svolgimento dei servizi

1. Lo svolgimento dei servizi avviene tramite l'utilizzo di attrezzature e personale idoneo, in misura ritenuta da ACSR sufficiente a garantire gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi contrattualmente prefissati.
2. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze ACSR è tenuta alla completa osservanza di tutte le vigenti disposizioni in materia di lavoro, nonché relative al CCNL applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento essenziale assicurativo e previdenziale.
3. ACSR si impegna al rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

ART. 8

Manutenzioni degli impianti e delle attrezzature

1. Gli interventi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché i potenziamenti, le migliorie e le sostituzioni effettuati, devono essere condotti da ACSR nel più scrupoloso rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza, al fine di assicurare la piena efficienza del servizio, e sono a totale carico dello stesso gestore.
2. ACSR, tenuto conto delle caratteristiche dei servizi pubblici erogati e delle esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, deve attuare un controllo sistematico, periodico e programmato di tutte le apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche utilizzate nello svolgimento dei servizi, nonché provvedere alla loro manutenzione programmata.

ART. 9

Svolgimento dei servizi tramite appalto

1. Al fine di perseguire l'economicità, l'efficienza, la sicurezza e la qualità nella gestione dei servizi e la tempestività degli interventi (volti a garantire le condizioni di igiene ambientale), l'ACSR, sulla base del Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci, può avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle norme italiane ed europee, rimanendo comunque titolare delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Eventuali contratti stipulati tra ACSR ed i soggetti terzi appaltatori debbono prevedere cauzioni, fidejussioni, penali, o altre clausole atte a garantire la continuità di svolgimento dei servizi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi indicati dal presente contratto.

3. I contratti di appalto stipulati da ACSR con soggetti terzi obbligano l'appaltatore al pieno rispetto delle normative contrattuali vigenti nei rapporti di lavoro con il personale dipendente.
4. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra ACSR ed appaltatori o fornitori anche per quanto attiene la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno agli appaltatori di avanzare al Comune richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta.
5. ACSR si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di incarichi e consulenze per quanto applicabile.

ART. 10

Responsabilità civile verso terzi

1. ACSR risponde per qualsiasi danno causato a terzi nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. ACSR si obbliga pertanto a stipulare adeguate coperture assicurative per i rischi di svolgimento dei servizi a valere per tutto il periodo di durata del presente contratto. Qualora le suddette coperture assicurative non risultino sufficienti al risarcimento dei danni causati a terzi, ACSR provvederà a proprie spese, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità del Comune.

ART. 11

Cooperazione

1. Il Comune si impegna a cooperare con ACSR, per quanto di sua competenza e possibilità, al corretto svolgimento dei servizi. Detta cooperazione riguarda in particolare:
 - a) il più agevole accesso a tutte le informazioni sulla popolazione, sul territorio e sull'ambiente a disposizione degli uffici comunali, ritenute da ACSR rilevanti allo svolgimento dei servizi;
 - b) la tempestiva comunicazione dei piani e dei programmi di sviluppo urbanistico e industriale onde consentire a ACSR un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico – finanziaria degli investimenti necessari per la eventuale revisione dei servizi erogati;
 - c) il massimo supporto per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi necessari al corretto svolgimento dei servizi;
 - d) la comunicazione dell'avvio del procedimento di modifica dei regolamenti comunali interessanti l'attività di ACSR al fine di acquisirne il preventivo parere prima dell'approvazione.
2. Il Comune permetterà all'ACSR di avvalersi degli uffici competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.
3. Al fine di assicurare la cooperazione, il Comune si impegna a supportare i servizi operativi di ACSR tramite una concertata azione di controllo sugli abusi, da realizzare, nel rispetto delle norme di legge, del Regolamento di Polizia urbana e del Regolamento di igiene urbana.

ART. 12

Vigilanza

1. Il Comune si impegna a porre in essere un'organica e permanente azione di vigilanza e repressione dei comportamenti scorretti e degli abusi in materia di igiene ambientale.
2. L'ACSR, per conto proprio, si impegna a segnalare al Comune le situazioni, gli eventi e tutte le circostanze che hanno dato luogo o che possono dare luogo a comportamenti scorretti o agli abusi.
3. L'ACSR e il Comune definiscono, se necessario, ulteriori forme di collaborazione e iniziative per le finalità di cui al presente articolo.

ART.13

Corrispettivi e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale ACSR è tenuta a presentare entro il 15 novembre di ogni anno una proposta di Piano programma ed il bilancio economico di previsione pluriennale elaborata in base agli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea ed indicante, tra l'altro, il corrispettivo per l'erogazione nell'anno di competenza dei servizi in privativa.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 2 comma 3, ha la facoltà di chiedere ad ACSR l'attivazione di ulteriori servizi in privativa o l'incremento di standard quali-quantitativi indicati dal presente contratto; qualora la richiesta intervenga in tempo utile per l'elaborazione del Bilancio preventivo, sarà inserita nello stesso, altrimenti il Comune riconoscerà alla società il corrispettivo dovuto aggiuntivo rispetto a quello indicato al comma 1 del presente articolo.
3. L'approvazione del bilancio economico di previsione da parte dell'Assemblea dei Soci autorizza ACSR all'emissione delle fatture relative al servizio svolto.

4. Qualora il bilancio preventivo non sia approvato entro il mese di gennaio, ACSR è autorizzata ad emettere fattura per il servizio svolto sulla base dei corrispettivi definiti per l'esercizio precedente.
5. Di norma ACSR, entro il giorno 10 di ogni mese, emette e trasmette la fattura relativa ai servizi svolti nel mese precedente. Modalità diverse di fatturazione possono essere concordate tra i rispettivi servizi di ragioneria
6. Il Comune effettua il pagamento di ciascuna fattura non oltre 60 gg. a decorrere dal ricevimento della stessa.
7. La rilevazione contabile delle attività connesse all'erogazione dei servizi in privativa è indipendente e separata dalle eventuali altre attività svolte dal gestore in regime di libero mercato.
8. La presentazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, approvato dal consiglio di amministrazione della Società ed autorizzato dall'assemblea dei soci, impegna il Comune e l'ACSR sull'applicazione dei correttivi ivi individuati.

ART. 14

Verifiche e controlli

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso i propri uffici, a controlli e verifiche sul livello del servizio reso, sullo stato di applicazione del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni.
2. Su semplice richiesta del Comune, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa, ACSR si impegna a fornire tutti i dati e la documentazione di carattere tecnico che il Comune stesso ritenga opportuno di dover acquisire.
3. Qualora a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate emergano inadempienze contrattuali totali o parziali ed una gestione dei servizi non corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed efficacia espressi dal presente contratto ACSR è tenuta alla immediata rimozione delle cause che hanno determinato tali carenze o inadempienze e a darne conferma al Comune.
4. In caso di reiterate inadempienze contrattuali e di persistente gestione dei servizi in modo non corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed efficacia espressi dal presente contratto, sarà applicata a carico di ACSR una penalità parametrata alla gravità dell'accertamento sino ad un massimo del 4% dell'importo del corrispettivo complessivo annuo.
5. Per le contestazioni relative alle inadempienze di cui sopra e l'applicazione delle relative penali, si rinvia a quanto previsto dalla legge n° 241/90 e successive modificazioni.
6. Tra i Soci è istituito il "Coordinamento dei Soci", composto dai sindaci dei comuni o loro delegati, la cui convocazione compete al Sindaco del Comune di Cuneo, di regola una volta al mese o su richiesta di un Socio o gruppo di Soci o del Consiglio d'Amministrazione della società.
Sono invitati a partecipare alle riunioni, oltre a tutti i Comuni Soci, il Consiglio d'Amministrazione della Società ed eventualmente altri soggetti ritenuti utili per fornire chiarimenti sugli argomenti in discussione.
Competono al Coordinamento l'esame periodico sulla situazione della Società sia dal punto di vista tecnico che economico, nonché la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento, da predisporre da parte del consiglio d'amministrazione e proporre per l'autorizzazione all'Assemblea dei Soci.

ART. 15

Risoluzione del contratto

1. L'ente locale può risolvere il presente contratto a causa dei seguenti inadempimenti:
 - gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune;
 - sospensioni dei servizi pubblici locali in esame non dipendenti da cause di forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte dell'ente locale;
 - cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dell'ente locale, del servizio pubblico locale;
 - cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.
- Inoltre, il presente contratto potrà essere risolto qualora il soggetto gestore :
- abbia gestito i servizi in esame ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
 - abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).

2. Il presente contratto si intenderà risolto, altresì, in caso di grave e prolungata inadempienza delle obbligazioni pecuniarie da parte del Comune.
3. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione formale. Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento, la controparte può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme di legge (art. 1456 del cod. civ. sopra citato).
4. Non è causa di disservizio, da assumere come motivo di risoluzione del contratto, ciò che è conseguenza di eventi di forza maggiore.

ART. 16

Registrazione

1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore e dell'ente locale in parti eguali.

ART. 17

Domicilio

Le parti eleggono ai fini del presente contratto domicilio presso le rispettive sedi.

ART. 18

Foro

Per qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria che dovesse sorgere in ordine al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Per ACSR

Per il Comune
